



SENTENZA 191/2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LIGURIA

IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI

Cons. Pietro Maltese

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso iscritto al n. **20621** del registro di segreteria, proposto in data 13 febbraio 2019 da OMISSIS, residente in OMISSIS ed ai fini del presente giudizio ivi elettivamente domiciliato in Via XX Settembre n. 4/7, presso lo studio degli Avv.ti Francesca Roccella, Claudio Roccella e Carlo Alberto Canali che lo rappresentano e difendono, in forza di procura allegata al ricorso;

contro

I.N.P.S. - Istituto Nazionale Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore;

letti gli atti di causa;

uditi nella pubblica udienza del 22 ottobre 2019 l'avv. Claudio Roccella per il ricorrente e l'avv. Alberto Fuochi per l'I.N.P.S.;

Ritenuto in fatto

Con istanza del 25 agosto 2015, il signor OMISSIS, titolare di trattamento pensionistico con decorrenza dal 1° agosto 2007, in qualità di dipendente dall'Azienda Ospedaliera Ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, chiedeva l'integrazione di detto trattamento per il periodo di lavoro svolto con contratto a tempo determinato dal 14 luglio 2010 al 30 giugno 2015, quale direttore generale del Dipartimento Salute e Servizi sociali della Regione Liguria.

L'I.N.P.S. Direzione provinciale di Genova, ritenendo che detto incarico fosse da considerarsi derivazione dal precedente rapporto di lavoro che aveva dato luogo al trattamento pensionistico e che fosse, quindi, sussistente nel periodo considerato il divieto di cumulo tra pensione e retribuzione sancito dall'art. 4 lett. f) del D.P.R. n.758 del 1965, procedeva alla richiesta di restituzione del trattamento pensionistico di € 398.228,24 erogato nel periodo in questione, ad eccezione di quello corrisposto dal 9 ottobre 2010 al 26 marzo 2012, stante la non operatività, in quel lasso di tempo, del divieto di cumulo.

Con il ricorso in epigrafe, unitamente ad istanza cautelare di sospensiva del recupero, nelle more del giudizio, il signor OMISSIS deduce l'illegittimità della richiesta dell'Istituto, a suo dire fondata su una falsa applicazione dell'art. 4 lett. f) del D.P.R. n.758/1965. Secondo il ricorrente, infatti, l'incarico di direttore generale del Dipartimento Salute e Servizi sociali della

Regione Liguria aveva come contenuto lo svolgimento di attività amministrativa e non costituiva derivazione o prosecuzione del rapporto di lavoro quale dirigente medico con incarico di direzione di struttura complessa che aveva dato luogo al trattamento pensionistico. Il ricorrente chiede, pertanto, la restituzione delle somme trattenute in via cautelare dall'Istituto, maggiorate degli interessi, nonché la liquidazione del supplemento di pensione maturato per effetto dell'attività svolta nel periodo 14 luglio 2010 - 30 giugno 2015.

In subordine, il ricorrente eccepisce l'intervenuta decadenza dell'azione di recupero dell'INPS ai sensi dell'art. 13, comma 2 della legge n. 412/1991 e l'irripetibilità dell'indebito per il legittimo affidamento generato nel ricorrente in buona fede dall'inerzia dell'INPS protratta per quasi tre anni dalla data della domanda di riliquidazione della pensione.

Resiste l'INPS, con memoria, chiedendo la conferma della legittimità della richiesta di restituzione dell'indebito.

Con ordinanza n. 17/2019, l'istanza cautelare è stata accolta, restando, ovviamente, salvo e impregiudicato il giudizio nel merito.

All'odierna udienza, le parti insistono nelle rispettive domande e la causa, ritenuta matura, viene decisa come da dispositivo, pubblicamente letto ex art. 5 della legge n. 205/2000 e depositato al termine dell'udienza in allegato al verbale.

Considerato in diritto

Ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. 5 giugno 1965, n. 758, recante "Nuove norme sul cumulo di pensioni e stipendi a carico dello Stato e di Enti Pubblici, in applicazione della legge 5 dicembre 1964, n. 1268", "È ammesso il cumulo, salvo quanto disposto negli articoli seguenti, di una pensione normale diretta o di un assegno equivalente con un trattamento di attività quando detti trattamenti derivino da servizi resi alle dipendenze di Amministrazioni statali, comprese quelle con ordinamento autonomo, di Regioni, di Province, di Comuni o di Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, di Enti parastatali, di Enti o Istituzioni (di diritto pubblico, anche con ordinamento autonomo, sottoposti a vigilanza o a tutela dello Stato o al cui mantenimento lo Stato concorra con contributi a carattere continuativo, nonché di aziende annesse o direttamente dipendenti dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni o dagli altri Enti suindicati.

A norma dell'art. 4 del medesimo provvedimento "Il cumulo dei trattamenti di cui al primo comma dell'art. 1, non è ammesso nei casi in cui il nuovo servizio costituisce derivazione, continuazione o rinnovo del precedente rapporto che ha dato luogo alla pensione.

Il divieto di cumulo di cui al primo comma si applica nei casi di:

- a) omissis
- b) omissis
- c) omissis
- d) omissis

e) *omissis*

f) *nomina senza concorso nello Stato o negli Enti di cui al precedente art. 1, conseguita in derivazione o in continuazione o, comunque, in costanza di un precedente rapporto di impiego, rispettivamente, con lo Stato o con gli Enti stessi.*

Nei casi in cui il precedente rapporto abbia dato titolo alla liquidazione di un trattamento di pensione, il trattamento stesso è sospeso.

Al termine del nuovo servizio è liquidato il trattamento di quiescenza secondo il disposto del terzo comma dell'art. 2.”.

Il D.P.R. n. 758/1965 è stato abrogato dall'art. 2268, comma 1, n. 552) del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, con la decorrenza prevista dall'art. 2272, comma 1 del medesimo D.Lgs., ossia dal 9 ottobre 2010. Successivamente, tuttavia, la norma abrogatrice (il citato n. 552 del comma 1 dell'art. 2268 del D.Lgs. n. 66/2010) è stata soppressa dall'art. 9, comma 11, lett. p), n. 4 del D.Lgs. 24 febbraio 2012, n. 20, con riviviscenza del già abrogato D.P.R. n. 758/1965, così come disposto dall'art. 10, comma 8, lett. a), n. 2 dello stesso D.Lgs., a decorrere dal 27 marzo 2012.

Ciò premesso in punto di diritto, il ricorso del ricorrente avverso la richiesta dell'INPS di restituzione del trattamento pensionistico erogato durante il periodo di lavoro dal 14 luglio 2010 al 30 giugno 2015, svolto quale direttore generale del Dipartimento Salute e Servizi sociali della Regione Liguria, non è fondato.

Il ricorrente fino al 30 giugno 2005 ha svolto l'attività di medico ospedaliero dapprima presso l'Ospedale di Santa Corona, in qualità di dirigente di I livello e dall'1 giugno 1997 in qualità di dirigente medico con incarico di direzione di struttura complessa, negli Ospedali Evangelico di Genova e San Paolo di Savona. Collocato in aspettativa dall'1 luglio 2005 al 31 luglio 2007, quale dirigente medico dell'Azienda ospedaliera Ospedale Santa Corona, ha assunto in data 8 luglio 2005 l'incarico di direttore generale dall'A.S.L. n. 2 Savonese fino al 21 giugno 2007, l'incarico di direttore generale dell'Azienda Regionale Sanitaria Ligure (A.R.S.) dal 22 giugno 2007 al 13 luglio 2010 e, infine, l'incarico di direttore generale del Dipartimento Salute e Servizi sociali della Regione Liguria dal 14 luglio 2010 fino al 30 giugno 2015.

In data 23 ottobre 2006 il ricorrente ha chiesto di essere collocato a riposo con decorrenza dall'1 agosto 2007.

Dalla sequenza temporale testè riportata, risulta che gli incarichi in questione sono stati assunti senza soluzione di continuità, con nomina conseguita in derivazione e anche *"in costanza di un precedente rapporto di impiego"* con l'ASL 2 "Savonese", ente strumentale della Regione Liguria che è lo stesso soggetto che ha conferito gli incarichi in questione. Il ricorrente è stato, infatti, collocato a riposo in data 1° agosto 2007 e ha assunto gli incarichi di direttore generale dell'A.S.L. 2 Savonese e di direttore generale dell'A.R.S. anch'essi enti strumentali

della Regione, rispettivamente in data 8 luglio 2005 e 22 giugno 2007.

Il rapporto di strumentalità tra la Regione e i diversi enti del Servizio sanitario regionale, pur dotati di personalità giuridica pubblica e di autonomia imprenditoriale, risulta chiaramente dalla normativa che regola il sistema. In particolare, la legge regionale n. 41 del 2006, recante il "Riordino del Servizio Sanitario Regionale", stabilisce che *"La Regione attraverso le Aziende sanitarie locali promuove la tutela della salute degli assistiti di cui all'articolo 2" (art.17), che "attraverso gli strumenti di programmazione e controllo: a) individua gli obiettivi da assegnare alle Aziende sanitarie e ai soggetti erogatori pubblici o equiparati del sistema sanitario pubblico allargato; b) assegna le relative risorse; c) verifica il conseguimento degli obiettivi." (art. 4); "La Regione, "dirige il sistema delle Aziende sanitarie esercitando le prerogative previste dalla Costituzione in relazione alla tutela della salute ed alla disponibilità delle risorse."; "Le Aziende sanitarie e gli altri soggetti erogatori rispondono alla Regione, titolare delle funzioni di governo strategico del sistema sanitario regionale, della qualità e dell'appropriatezza delle prestazioni rese e della capacità di conseguire gli obiettivi di salute assegnati a fronte di risorse determinate" (art. 3, commi 3 e 4).*

Il rapporto di strumentalità tra la regione e l'Agenzia Sanitaria regionale risulta espressamente anche dalla stessa legge

istitutiva (art. 62 della legge regionale n. 41 del 2006), laddove si legge che *"E' istituita l'Agenzia Sanitaria Regionale (ARS), di seguito denominata Agenzia, quale ente strumentale della Regione dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia amministrativa, patrimoniale e gestionale, per svolgere attività di supporto e di consulenza tecnica all'organizzazione regionale"*.

La derivazione dei suddetti incarichi dal precedente rapporto di impiego presso l'ASL 2 "Savonese" in qualità di dirigente medico con incarico di struttura complessa, emerge anche dal fatto che il ricorrente è stato nominato direttore dell'Agenzia Regionale Sanitaria, come si legge nella delibera di Giunta n.713 del 2007, a seguito di una scelta *"intuitu personae, in ragione di un apprezzamento complessivo del candidato che prescinde da una valutazione comparativa con gli altri aspiranti"* e, *"avendone valutate le attitudini, le capacità e le esperienze pregresse"*.

Analoghi criteri hanno presieduto la nomina del ricorrente a direttore generale del dipartimento Salute e Servizi sociali della Regione. Come si legge nella relativa delibera di Giunta, la preposizione del dottor Bonanni al Dipartimento è da intendersi motivata in ragione del possesso dei requisiti di legge (diploma di laurea in medicina e chirurgia) e *"dal possesso di professionalità adeguata alla funzioni da svolgere, desumibile da esperienza almeno quinquennale in qualifiche dirigenziali nel settore pubblico o privato, evidenziata dal curriculum dal quale*

si evince che, tra l'altro, ha svolto l'incarico di Direttore generale dell'ASL 2 savonese dal 2005 e dal 1/9/2007 ad oggi di Direttore generale dell'Agenzia Sanitaria Regionale della Regione Liguria.", nonchè dalla attribuzione allo stesso, in vista della necessità di procedere alla riorganizzazione generale dell'Agenzia sanitaria regionale, "altresì (del)l'incarico di Commissario della stessa Agenzia di cui è attualmente direttore generale, "al fine di realizzare tale riorganizzazione, per la durata di un anno eventualmente prorogabile di un altro anno". Nella stessa delibera si legge, inoltre, che "il conferimento dei predetti incarichi al dottor Franco Bonanni consente di avvalersi della specifica esperienza dallo stesso maturata nella gestione delle Aziende e strutture sanitarie e, contestualmente, di realizzare un contenimento dei costi per il personale con l'attribuzione di un trattamento economico omnicomprensivo".

Da quanto precede risulta evidente, pertanto, che anche quest'ultimo incarico deve ritenersi derivante, come quelli precedenti, dal rapporto di impiego in qualità di dirigente medico con incarico di direttore di struttura complessa con l'ASL 2 Savonese", attese la rilevante incidenza dell'esperienza pregressa nella stessa amministrazione sanitaria regionale, acquisita con lo svolgimento di similari incarichi di gestione e la circostanza che nell'effettuare la scelta la Giunta regionale abbia valorizzato l'esigenza di dare continuità all'attività dell'Ente ed alle funzioni svolte dal ricorrente nei precedenti incarichi.

Infine, non è priva di significato la stretta sequenza temporale in cui si sono susseguiti i rapporti in questione. L'attività lavorativa del ricorrente non ha avuto soluzione di continuità: fino all'8 luglio 2005 medico con incarico di direzione di strutture complesse, dall'8 luglio 2005 fino al 21 giugno 2007 direttore generale dell'ASL 2 Savonese, dal 22 giugno 2007 al 13 luglio 2010 direttore generale dell'ARS, dal 14 luglio 2010 al 30 giugno 2015 direttore generale del Dipartimento Salute dell'Ente Regione.

Deve ritenersi, pertanto, legittima la richiesta dell'INPS di restituzione delle rate di trattamento pensionistico erogate nel periodo 14 luglio 2010 - 30 giugno 2015, in cui era vigente il divieto di cumulo tra pensione e retribuzione, sancito dall'art. 4 lett. f) del D.P.R. n.758 del 1965.

Quanto alla richiesta di applicazione dell'art. 13 della legge n. 412/1991 e dei principi giurisprudenziali in materia di irripetibilità degli indebiti pensionistici, è da dire che le norme e i principi invocati non sono applicabili al caso di specie, in quanto l'indebito non trae origine dall'errata liquidazione provvisoria della pensione, ma deriva dall'applicazione della normativa sul cumulo dei trattamenti pensionistici con quelli di lavoro, vigente al momento della liquidazione dei singoli ratei di pensione. Inoltre, nel caso di specie non viene in rilievo alcun affidamento del pensionato né alcun errore colpevole dell'amministrazione, stante l'assenza di comunicazione circa la

sussistenza del nuovo rapporto di lavoro sia da parte dell'ente datore di lavoro, sia da parte del ricorrente.

Va, invece, accolta, la richiesta del ricorrente di liquidazione del supplemento di pensione per effetto dell'attività svolta nel periodo 14 luglio 2010 - 30 giugno 2015, con relativi arretrati e maggior somma tra rivalutazione ed interessi.

Le spese possono essere compensate per la soccombenza reciproca.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Liguria, in composizione monocratica, dichiara legittima la ripetizione da parte dell'INPS dell'indebito pensionistico di € 398.228,24 erogato nel periodo dal 14 luglio 2010 al 30 giugno 2015. Dichiara il diritto del ricorrente alla liquidazione del supplemento di pensione maturato per effetto dell'attività svolta nel suddetto periodo. Sulle somme pregresse è dovuta la maggior somma tra rivalutazione ed interessi. Spese compensate.

Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 22 ottobre 2019.

Il Giudice

Pietro Maltese

Depositata in Segreteria il 6 novembre 2019.

Il Direttore della Segreteria